



Reg. N. 26/23

Rovereto, 6 marzo 2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo per il Mart – Autorizzazione all’indizione di richiesta di offerta (RDO) su piattaforma Mercurio, ai sensi dell’art. 21 comma 5 e 36 ter1 della L.P. 23/1990
CIG: Z943A3BE2B

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento concernente “Disciplina del Museo d’arte moderna e contemporanea – MART”, approvato con DPP 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.;
- vista la deliberazione n. 56 del 5 dicembre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano delle attività del Museo per il 2023-2025;
- vista la deliberazione n. 57 del 5 dicembre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per il 2023-2025;
- vista la deliberazione n. 58 del 5 dicembre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di gestione per il 2023-2025;
- visto il bilancio finanziario gestionale del Museo 2023-2025 approvato con determinazione del Direttore n. 181/22 del 6 dicembre 2022;
- vista la determinazione del Direttore n. 97 del 26/10/2022, con oggetto: “*Contratto di brokeraggio assicurativo – approvazione proroga tecnica del contratto alla ditta Willis Italia SpA di Milano – Approvazione atti per indizione di nuova RDO*”;
- considerato che il prossimo 30 aprile 2023 scade la proroga dell’incarico affidato, previo confronto concorrenziale, alla ditta Willis Italia S.p.A., con sede in via Tortona, 33 a Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 03902220486 per il servizio di consulenza e mediazione assicurativa (broker) relativo a tutti i contratti assicurativi del Mart ed è pertanto necessario procedere all’indizione di una RDO per individuare la società alla quale affidare i relativi compiti a partire presumibilmente dal 1 maggio 2023, in modo da assicurare continuità al servizio;
- accertata la necessità di avviare una RDO per la ricerca di un nuovo soggetto appaltatore del servizio in oggetto per la durata di 4 anni, mediante aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell’art.

17 della L.P. 2/2016, stimando l'importo del contratto per il periodo in oggetto in € 36.693,30 per il quadriennio, importo calcolato applicando la provvigione posta a base di gara dell'8% dei premi sul totale delle polizze intermedie;

- visto il documento Capitolato speciale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da porre a base di gara nella RDO che sarà espletata, ai sensi dell'art 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sul portale Mercurio – bando Servizi assicurativi e bancari;
- accertato che per il servizio in oggetto non sono reperibili convenzioni attive su CONSIP o MERCURIO presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e risulta quindi necessario procedere in modo autonomo al fine di individuare, mediante procedura di gara, un nuovo operatore a cui affidare il servizio in questione ai sensi della legge provinciale n. 23/1990;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 del 11/7/2013 con oggetto "Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 135 e la L.P. 19/7/1990, n. 23" e la circolare della Presidenza PAT di data 21/8/2013, prot. n. PAT/2013/455572;
- visto l'art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente oggetto "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture", introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione elenchi di operatori economici";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. S506/15342788/35/91 dd. 30 giugno 2015, avente oggetto: "Attuazione dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990";
- viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 dd. 14 ottobre 2016, come modificata con deliberazione n. 1384 dd. 1 agosto 2018 avente oggetto "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 23/1990 e dei "Prezzi di riferimento", ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 7, della Legge provinciale 23/1990 e delega all'Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti - APAC per la relativa attuazione", e rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi e forniture;
- visto l'art. 21, comma 2, lett.h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990, che ha ammesso l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 47.000,00 più IVA;



- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, che ha recepito, mediante modifica della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con L.120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, rideterminando, fino al 30 giugno 2023, la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e servizi a 139.000,00 euro al netto di IVA;
- vista la documentazione da porre a base di gara e ravvisata la necessità di procedere all'indizione di richiesta di offerta, ai sensi dell'art 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sul portale Mercurio – bando Servizi assicurativi e bancari, rivolta a tutte le ditte presenti;
- dato atto che i servizi in oggetto sono remunerati direttamente dalle compagnie assicurative di volta in volta incaricate, secondo quanto previsto dalla prassi assicurativa e che quindi nessun onere è a carico del bilancio di previsione del Museo;
- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. concernente le modalità di contrattazione e di scelta del contraente da parte della P.A.T. e dei suoi enti funzionali e, in particolare, l'art. 21 comma 4 di ricorso alla trattativa privata;
- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'art. 56 e l'Alleg. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e considerato che le spese oggetto del presente provvedimento risulteranno esigibili entro l'esercizio 2023;
- visto il Regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa dei dirigenti" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/10 di data 30/04/2010;


d e t e r m i n a



1. di approvare il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di brokeraggio,
2. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una RDO ai sensi dell'art 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sul portale Mercurio – con invito a tutte le ditte presenti sul bando Servizi assicurativi e bancari per il servizio di servizio di brokeraggio assicurativo per il Mart, per la durata di 4 anni , con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016;
2. di dare atto che i servizi in oggetto sono remunerati direttamente dalle compagnie assicurative di volta in volta incaricate, secondo quanto previsto dalla prassi assicurativa e che quindi nessun onere è a carico del bilancio di previsione del Museo;

3. di demandare ad un successivo provvedimento, a gara espletata, l'individuazione della ditta vincitrice, sulla base della procedura;

DF/mr

IL DIRETTORE
- dott. Diego Ferretti -





**CAPITOLATO SPECIALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG: Z943A3BE2B

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto	10
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	11
Art. 20 – Sicurezza	12
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	12
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 23 – Garanzia definitiva	13
Art. 24 – Obblighi assicurativi	14
Art. 25 – Penali	14
Art. 26 – Risoluzione del contratto	15
Art. 27 – Recesso.....	16
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità.....	18
Art. 31 – Spese contrattuali	19
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione	19
Art. 33 – Rinvio.....	20
Art. 34 – Norma di chiusura.....	20

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e alla gestione del rischio del MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel d.lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento dell'IVASS n. 5 del 16.10.2006 e ss.mm.ii
2. La descrizione di massima dei servizi riportata nel Capitolato tecnico rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire, anche se non indicato esplicitamente, ogni intervento ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, può avere esecuzione presso la sede/le sedi dell'appaltatore.
2. L'appaltatore deve garantire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione le prestazioni come in dettaglio riportate all'art. 2 del Capitolato Speciale – parte tecnica, nell'ambito dei servizi di brokeraggio assicurativo, come delineate dalla normativa di riferimento di cui al d.lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento dell'IVASS n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica ed economica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a
 - eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale – parte amministrativa, del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del MART;
 - garantire la trasparenza e la piena indipendenza nei rapporti con le Imprese di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 - garantire la presenza di personale qualificato e in numero adeguato a svolgere proficuamente l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo, assicurando adeguata assistenza da parte del proprio personale dietro semplice richiesta degli uffici;
 - rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi competenti del MART;
 - mettere a disposizione del MART ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - assicurare un completo, tempestivo e puntuale passaggio di consegne con riferimento alla gestione delle polizze in essere al soggetto che risulterà aggiudicatario della gara di brokeraggio assicurativo espletata al termine di validità del presente contratto;
 - osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al MART ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto, nonché di trasmettere la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a:
 - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
 - rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle

- relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del MART, con le Imprese di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che l'Impresa di assicurazione aggiudicataria corrisponderà al Broker.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni"*;
 - d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e tecnica;
 - a.2) le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
 - a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.4) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso scambio di corrispondenza ad uso commerciale.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni quattro, senza proroga.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a **6 mesi**, su richiesta del MART, da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale. In tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni.
4. Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del MART, compresa la gestione dei sinistri.
5. L'incarico cesserà comunque, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione di cui al D.lgs. 209/05.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo, il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte del MART e al netto degli oneri fiscali, in € 36.693,30 per tutta la durata del contratto. Il valore presunto dell'appalto è stato stimato applicando la percentuale indicata a base di gara (8%) all'importo dei premi annui imponibili dei contratti assicurativi in corso di vigenza, per il totale della durata del contratto, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica.
3. Si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:

TIPOLOGIA POLIZZA	DATA SCADENZA	PREMIO ANNUALE IMPOSTE INCLUSE
RcAuto (2 polizze)	01/01/2024	1.261,71 €
Property	31/12/2023	801,64 €
RCTO	31/12/2023	3.789,78 €
RC Patrimoniale	31/12/2023	3.026,58 €
All risks collezioni opere d'arte	31/12/2023	49.500,00 €
		58.379,71 €
All risks mostre d'arte (media annuale premi periodo 2020-2022)		43.546,13 €
TOTALE		101.925,84 €

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara, fissa e invariabile per l'intera durata del contratto. Tale percentuale si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi assicurativi.
2. Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle diverse polizze.
3. Nulla sarà dovuto dal MART al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo, qualora il MART ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti o relativi a gare, avviate dal MART, che non abbiano buon esito

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che, per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio con riferimento alle attività di:
 - analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti nonché gestione del programma assicurativo e suo aggiornamento;
 - collaborazione della predisposizione dei capitolati speciali di gara e attività di assistenza tecnica e consulenza in tutte le fasi di espletamento delle procedure di gara;
 - attività di rilascio pareri così come esplicitati all'art. 2, punti 2.2 e 2.3) del Capitolato Tecnico.
2. L'appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella

località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa la predisposizione del DUVRI, conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, c. 3 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte

dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore dovrà costituire deposito cauzionale che andrà sottoscritto secondo le modalità, gli importi e i termini previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Cassa Provinciale della Provincia Autonoma di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste

dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Il Broker aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente a cadenza annuale, copia delle polizze di assicurazione previste dall'art. 110 del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. che coprano il rischio di responsabilità professionale per l'intera durata contrattuale, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00.- per sinistro.
2. Il MART ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o compensi risarcitori nei confronti del MART.

Art. 25 – Penali

1. Il MART ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali ed il rispetto del servizio alle prestazioni descritte nel capitolato e nell'offerta tecnica
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. come sotto riportato:
 - € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quando dichiarato in sede di Offerta tecnica.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 26, fatto

salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il MART si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto stesso, dal presente capitolato parte amministrativa, dal capitolato tecnico o da disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno. A tal fine costituiscono clausole di risoluzione espressa del contratto le seguenti fattispecie:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante comprovato da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dai casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - grave o reiterato mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi nonché violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - venir meno all'iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016, violazione di norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186bis R.D. 267/1942);
 - perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. I casi elencati saranno contestati per iscritto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il MART si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Il MART si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione di cui al precedente art. 24.
6. Con la risoluzione del contratto il MART si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Broker inadempiente, su cui graveranno tra l'altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il MART, identificato con il CIG n. (.....) CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al MART della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al MART".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".*

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
4. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al MART ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del MART che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

Art. 33 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al d.lgs. 209/2005 e s.m. ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegato: atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati